



## VERBALE DI DELIBERAZIONE N° 42 DELLA GIUNTA COMUNALE

<b>OGGETTO:</b>	<b>Conto consuntivo 2022. Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3 comma 4, d.lgs. 118/2011.</b>
-----------------	--

L'anno **duemilaventitre**, addì **ventotto** del mese **marzo** di alle ore **18:50** nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale, le, composta dai signori:

		ASSENTI
SANDRI CLELIA	Sindaco	<input type="checkbox"/>
ZIGLIO ALESSANDRO	Vice Sindaco	<input type="checkbox"/>
DEGASPERI MARIANO	Assessore	<input type="checkbox"/>
FILIPPI VIGILIO	Assessore	<input type="checkbox"/>
PEDRONI GABRIELLA	Assessore	<input type="checkbox"/>
RECCHIA ANDREA	Assessore	<input type="checkbox"/>

Assiste il segretario comunale signor: **dott.ssa Annamaria Quaglia**.

Riconosciuto legale in numero degli intervenuti, la signora **Sandri Clelia**, nella sua qualità di **Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**Oggetto: Conto consuntivo 2022. Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3 comma 4, d.lgs. 118/2011.**

*Si prende atto della proposta di deliberazione relativa all'oggetto, corredata dai pareri favorevoli, senza osservazioni, di regolarità tecnico amministrativa e contabile di cui agli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2, resi dai responsabili delle strutture competenti dell'istruttoria e depositati agli atti.*

Premesso che:

- la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42)", che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto;
- con Decreto Legislativo n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, c. 3, della Costituzione;
- ai sensi dell'art. 3 del sopra citato D.Lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria;
- l'art. 228, comma 3, del testo unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000 dispone che, prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi, l'ente locale provveda all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui e della loro corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni.

Vista la deliberazione consiliare n. 01 dd. 08.02.2023, immediatamente eseguibile, con cui sono stati approvati la nota di aggiornamento al D.U.P. 2023-2025 ed il bilancio di previsione 2023-2025 redatto secondo gli schemi armonizzati di cui al D.Lsg. 118/2011.

Vista la deliberazione consiliare n. 04 dd. 16.03.2022, immediatamente eseguibile, con cui sono stati approvati la nota di aggiornamento al D.U.P. 2022-2024 ed il bilancio di previsione 2022-2024 redatto secondo gli schemi armonizzati di cui al D.Lsg. 118/2011..

Considerato che ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, occorre provvedere, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento.

Richiamato inoltre il principio contabile n. 9 della prudenza, in base al quale tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti.

Dato atto che, in base al principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, la ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

- a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
- b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito:

- d) i debiti insussistenti o prescritti;
- e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
- f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.

Ritenuto pertanto necessario, ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011, procedere con il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, al fine di adeguarli al principio generale della competenza finanziaria, mediante reimputazione agli esercizi futuri e variazione del Fondo Pluriennale Vincolato.

Dato atto che il Servizio Finanziario ha condotto, con la collaborazione del Responsabile dei vari Servizi comunali, l'analisi dei residui attivi e passivi, richiedendo le informazioni necessarie, stabilendo per ciascun movimento:

- la fonte di finanziamento per ciascun movimento mandato definitivamente in economia;
- l'esigibilità e l'eventuale esercizio di reimputazione per i movimenti non scaduti.

Considerato che il Servizio Finanziario, preso atto delle indicazioni sopra elencate, ha proceduto al controllo e all'elaborazione dei dati, contabilizzando le operazioni comunicate.

Viste le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di cui agli allegati A), B), C), D), E) e F) che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Considerato necessario procedere con l'incremento negli esercizi 2022-2023, ai sensi del comma 4 dell'art. 3 del D.Lgs. 118/2011, del Fondo Pluriennale Vincolato, al fine di consentire la reimputazione dei residui passivi negli esercizi di esigibilità degli stessi.

Dato atto che il fondo pluriennale vincolato, distintamente per la parte corrente e per la parte capitale, essendo pari alla differenza tra l'ammontare complessivo dei residui passivi cancellati e reimputati e l'ammontare dei residui attivi cancellati e reimputati, risulta così costituito:

<b>PARTE CORRENTE</b>	
Residui passivi al 31.12.2022 cancellati e reimputati	€ 8.117,59
Residui attivi al 31.12.2022 cancellati e reimputati	€ 0,00
<b>Differenza = FPV Entrata Parte Corrente 2023</b>	<b>€ 8.117,59</b>

<b>PARTE CAPITALE</b>	
Residui passivi al 31.12.2022 cancellati e reimputati	€ 1.441.795,88
Residui attivi al 31.12.2022 cancellati e reimputati	€ 0,00
<b>Differenza = FPV Entrata Parte Capitale 2023</b>	<b>€ 1.441.795,88</b>

Considerato che gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2022 e 2023 devono essere adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato.

Considerato che al fine di reimputare i movimenti cancellati è necessario predisporre una variazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024, nonché del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.

Viste le variazioni contenute negli allegati F) e G), che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Considerato altresì che le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui non alterano gli equilibri di bilancio ai sensi degli artt. 162 e 171 del TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

Visto il parere dell'Organo di Revisione, rilasciato in data 27 marzo 2023 ai sensi dell'art. 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed assunto al Prot. n. 2873 dd. 28.03.2023.

Vista la proposta di provvedimento in atti.

Visti:

- la L.R. 3 maggio 2018 n. 2 che approva il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige, come modificata dalla L.R. 8 agosto 2018, n. 6;
- la L.P. 9.12.2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 05.05.2009, n. 42)";
- il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali);
- il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 e ss.mm.;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 5 di data 5 febbraio 2019.

Acquisiti i seguenti pareri:

"Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli articoli 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2, parere favorevole in ordine ai riflessi della medesima sulla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Firmato digitalmente: la Responsabile del servizio Finanziario – Dania Pancher"

"Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli articoli 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2, parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della medesima, attestando altresì la copertura finanziaria della spesa.

Firmato digitalmente: la Responsabile del servizio Finanziario – Dania Pancher"

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge.

## D E L I B E R A

1. Di approvare le risultanze del riaccertamento ordinario per l'esercizio 2022 del Comune di San Michele all'Adige, di cui all'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011, dei residui attivi e passivi ai fini della predisposizione del Rendiconto 2022, per gli importi e secondo gli esercizi di provenienza risultanti dagli allegati A), B), C), D), E) e F) che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, stabilendo le seguenti risultanze:
  - a) i **residui attivi insussistenti eliminati** con il presente riaccertamento ammontano ad € **34.319,15 derivanti dagli esercizi 2021 e precedenti** (allegato A);
  - b) i **residui attivi conservati** sono determinati in complessivi € **3.250.802,44** (allegato B);
  - c) i **residui passivi insussistenti eliminati** con il presente riaccertamento ammontano ad € **11.496,59 derivanti dagli esercizi 2021 e precedenti** (allegato C);
  - d) i **residui passivi conservati** sono determinati in complessivi € **1.358.715,88** (allegato D);
  - e) gli **impegni da reimputare** nel bilancio 2023-2025 ammontano a complessivi € **1.449.913,47** (allegato E).
2. Di incrementare, al fine di consentire la reimputazione dei residui passivi negli esercizi di esigibilità degli stessi, nella parte entrata nell'esercizio 2023, il Fondo Pluriennale Vincolato, pari alla differenza, tra l'ammontare complessivo dei residui passivi cancellati e da reimputare e l'ammontare dei residui attivi cancellati e da reimputare che risulta così costituito:

<b>PARTE CORRENTE</b>	
Residui passivi al 31.12.2022 cancellati e reimputati	€ 8.117,59
Residui attivi al 31.12.2022 cancellati e reimputati	€ 0,00
<b>Differenza = FPV Entrata Parte Corrente 2023</b>	<b>€ 8.117,59</b>

<b>PARTE CAPITALE</b>	
Residui passivi al 31.12.2022 cancellati e reimputati	€ 1.441.795,88
Residui attivi al 31.12.2022 cancellati e reimputati	€ 0,00
<b>Differenza = FPV Entrata Parte Capitale 2023</b>	<b>€ 1.441.795,88</b>

3. Di approvare le variazioni degli stanziamenti del bilancio di previsione annuale, come risulta dagli allegati F) variazione bilancio 2022-2024 e G) variazione bilancio 2023-2025, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che risultano rispettati gli equilibri di parte corrente e capitale.
4. Di procedere contestualmente alla cancellazione e conseguente re imputazione di entrate e spese già accertate ed impegnate ma non esigibili alla data del 31 dicembre 2022, elencate nell'allegato E).
5. Di dare atto che a seguito del riaccertamento e delle relative variazioni di bilancio, sono rispettati i vincoli di finanza pubblica, il pareggio di bilancio 2022-2024 e 2023-2025, e un fondo di cassa non negativo come evidenziato negli allegati F) e G).
6. Di dare atto che le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui non alterano gli equilibri di bilancio ai sensi degli artt. 162 e 171 del TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000.
7. Di dare atto che le risultanze del presente riaccertamento confluiranno nel rendiconto 2022 del Comune di San Michele all'Adige.
8. Di dare atto che la presente deliberazione, diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 3, del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2.
9. Di comunicare, contestualmente all'affissione all'albo, la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi del comma 2 dell'art. 183, del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2.
10. Di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4, co. 4, della LP 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
  - a) opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2;
  - b) ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104. (\*)
  - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse per i motivi di legittimità, entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971 n. 1199; (\*)

(\*) i ricorsi b) e c) sono alternativi.

#### **LA GIUNTA COMUNALE**

Vista la deliberazione in oggetto;

Ravvisata l'urgenza di dar corso ai successivi adempimenti previsti dalla legge;

Visto l'art. 183, co. 4, del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2.

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

#### **d e l i b e r a**

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

**Deliberazione di Giunta comunale n. 42 dd 28.03.2023.**

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL Sindaco  
Avv. Clelia Sandri  
*(firma digitale)*

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Annamaria Quaglia  
*(firma digitale)*

---

### **Relazione di Pubblicazione**

Ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, la presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è pubblicata all'albo comunale, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per dieci giorni consecutivi, a partire dal **31.03.2023**.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Annamaria Quaglia  
*(firma digitale)*

---

### **Certificato di esecutività**

Vedi certificato di fine pubblicazione allegato.